

Roma 13 Ottobre 1950

On.le Direzione Generale
dello Spettacolo

Via V. Veneto 56

ROMA

In relazione al disposto del 5° comma della circolare n.9419 del 23 maggio 1950 di cotesta On. Direzione Generale, ci viene proposto il seguente quesito da alcuni esercenti cinema parrocchiali: "è possibile effettuare spettacoli cinematografici nelle nostre sale - nei giorni in cui esse restano chiuse al pubblico in ottemperanza alle note disposizioni della Presidenza del Consiglio - da riservare agli iscritti ai cine club e Cineforum Cattolici?"

Prima di dare risposta ufficiale a tale interrogativo, ci è sembrato opportuno interpellare cotesta On. Direzione Generale ed ascoltare un suo cortese ed autorevole parere in proposito.

A nostro avviso, le proiezioni potrebbero essere effettuate nei giorni di chiusura del cinema parrocchiale, alla sola condizione che l'accesso alla sala venisse rigorosamente riservato agli iscritti del Cineforum o del Cineclub. Trattasi infatti di attività a carattere culturale, circoscritto e riservato che non può considerarsi in contrasto con lo spirito della disposizione ministeriale, la quale è stata concordata con noi e con l'AGIS allo scopo di attenuare la concorrenza dell'esercizio cattolico nei confronti di quello industriale.

Prof. n. 10077
1950

Roma 13 Ottobre 1950

On.le Direzione Generale
della Spettacolo

La concorrenza dei nostri associati invece potrebbe diventare più minacciosa, se i dirigenti dei cineforum o dei cineclub, non potendo usufruire delle nostre sale, fossero costretti a costruirsi delle proprie a fianco delle parrocchiali, e delle industriali esistenti.

In attesa di un cortese cenno di riscontro, porgiamo distinti saluti.

(Avv. Francesco Angelicchio)

Segretario Generale

A nostro avviso, le proiezioni potrebbero essere effettuate nei giorni di chiusura del cinema parrocchiale, alla condizione che l'accesso alla sala venisse rigorosamente riservato agli iscritti del Cineforum o del Cineclub. Trattandosi di attività a carattere culturale, circoscritto e riservato che non può considerarsi in contrasto con lo spirito della direttiva ministeriale, la quale è stata concordata con noi e l'1012 allo scopo di attenuare la concorrenza dell'esercizio artistico nei confronti di quello industriale.